



COMUNE di FRANCOLISE
Provincia di Caserta

**Regolamento comunale recante la disciplina
per l'erogazione di contributi economici straordinari
alle famiglie e alle persone fisiche**

INDICE

Art. 1	Finalità degli Interventi
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Contributo straordinario
Art. 4	Modalità di accesso
Art. 5	Documentazione da produrre
Art. 6	Relazione Assistente sociale
Art. 7	Concessione
Art. 8	Trasparenza e tutela dei dati sensibili

Articolo 1

Finalità degli Interventi

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione di contributi economici straordinari a favore delle famiglie e delle persone fisiche residenti in Francolise. Il presente regolamento interviene esclusivamente dopo aver verificato che i servizi e gli interventi assicurati dall'Ambito Sociale di cui alla Legge 328/2000 non risultano attivati oppure non risultano, per l'urgenza del caso, attivabili in tempi utili per affrontare l'emergenza sociale oggetto di contribuzione.

Il contributo economico è destinato a risolvere una situazione di emergenza o bisogno sociale imprevisto o imprevedibile oppure per impedire il prodursi di ulteriori effetti negativi sulla vita della famiglia o della persona richiedente.

I contributi economici straordinari vengono erogati sulla base delle disponibilità ordinarie annuali di bilancio.

Articolo 2

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di natura economica, di cui al presente Regolamento:

- tutti i cittadini residenti nel Comune di Francolise;
- i cittadini comunitari residenti nel territorio di Francolise

Articolo 3

Contributo straordinario

Il contributo straordinario è finalizzato alla soluzione di un bisogno legato ad un evento critico non prevedibile, tale per cui sopraggiunga una difficoltà a poter adempiere alle normali condizioni di vita o un'impossibilità temporanea della capacità di reddito che comprometta un dignitoso tenore di vita, può essere concesso un contributo economico straordinario.

Lo stato di bisogno che consente l'accesso al contributo economico straordinario è quello relativo alle situazioni di:

- decesso improvviso,
- malattia invalidante o terminale propria o di un congiunto convivente,
- disoccupazione o cassa integrazione,
- carcerazione,
- abbandono da colui che rappresenta la fonte di sostentamento familiare,
- emergenza abitativa (sfratto, danneggiamento dell'abitazione di residenza, ecc.)

Con la dizione contributo straordinario si intende, quindi, l'erogazione di somme *una tantum*, risolvibile con un unico intervento economico.

La determinazione dell'importo del contributo straordinario sarà effettuata sulla base di: 1) un puntuale esame della situazione sociale, 2) della documentazione prodotta dal cittadino e 3) dall'attestazione ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, N. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".

Articolo 4

Modalità di accesso

La porta di accesso all'erogazione di interventi di natura economica è costituita dal segretariato sociale professionale, presso il Servizio Sociale del Comune. Le richieste per la concessione di contributi economici straordinari devono essere formulate per iscritto dall'interessato o da chi ne cura gli interessi, sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo colloquio con l'Assistente Sociale.

La domanda deve contenere tutte le informazioni utili ad accertare la condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché ogni ulteriore informazione utile a chiarire stati, circostanze ed eventi particolari, nonché la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Articolo 5

Documentazione da produrre

Ai richiedenti il contributo economico straordinario potrà essere richiesta dal competente Servizio sociale comunale ogni più utile documentazione tesa a dimostrare lo stato di bisogno e l'impossibilità ad affrontarlo e risolverlo autonomamente.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo il richiedente potrà essere chiamato a produrre la seguente documentazione:

- esplicitazione del motivo per cui viene richiesto il contributo e l'indicazione di spesa attinente tale motivo,
- indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente,
- attestazione ISEE,
- redditi di tutti i componenti il nucleo familiare,
- copia delle ultime buste paga di tutti i componenti il nucleo familiare
- bollette utenze (utenze domestiche, spese mediche necessarie, premi assicurativi)
- copia sentenza separazione o divorzio contenente l'indicazione relativa all'eventuale assegno di mantenimento, qualora non già disponibile presso i competenti uffici comunali,
- copia libretto circolazione di automezzi di proprietà,
- ricevute rate finanziamenti (acquisto mobili, autovetture ecc.),
- possesso di conto corrente bancario/postale o altre forme di risparmio (buoni del tesoro, buoni postali, libretti di risparmio ecc...), rendiconto degli ultimi sei mesi dei movimenti bancari e saldo del conto corrente al momento della richiesta di contributo,

Per ogni istanza diretta all'ottenimento di un contributo economico, l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri operatori, effettuerà controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite (art. 71 D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75, comma 1, D.P.R. 445/2000, il beneficiario decadrà immediatamente dai benefici ottenuti.

Articolo 6

Relazione Assistente sociale

Sulla base del bisogno espresso l'Assistente Sociale procede ad una visita domiciliare presso il richiedente al fine di redigere apposita relazione, richiedendo la produzione della documentazione indicata all'articolo 5 utile di fini della valutazione. Nella relazione l'Assistente sociale dovrà indicare la congruità del contributo economico straordinario richiesto in relazione allo stato di bisogno e alle condizioni socio-economiche della famiglia o della persona fisica richiedente.

Articolo 7

Concessione

La concessione del contributo economico straordinario viene deliberato dalla Giunta comunale sulla base della Relazione dell'Assistente sociale di cui all'articolo 6. Il contributo economico straordinario deve intendersi quale contributo *una tantum* non ripetibile nel corso dell'anno solare, soggetto in ogni caso alle disponibilità ordinarie del bilancio comunale.

Articolo 8

Trasparenza e tutela dei dati sensibili

I provvedimenti di concessione devono essere pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente inerente l'erogazione di contributi e sostegni economici, a prescindere dall'importo deliberato, onde assicurare la massima trasparenza nell'erogazione di tali contributi. La pubblicazione deve intendersi quale misura finalizzata a prevenire fenomeni di corruzione.

La pubblicazione dei provvedimenti deve attenersi a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali, impedendo l'identificazione del richiedente e le cause dello stato di bisogno all'origine della richiesta.